CAMERA DEI DEPUTATI N. 1889

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 ottobre 1969 *(Stampato n. 767)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FERRARI AGGRADI)

—

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della marina e dell'aeronautica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 ottobre 1969

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le scuole, gli istituti e gli enti della marina e dell'aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

Scuole del corpo equipaggi militari marittimi;

Scuola di guerra aerea;

Scuola di applicazione;
Scuola di aerocooperazione;
Scuole di volo;
Scuole specialisti;
Scuole di lingue estere;
Servizi e reparti militari marittimi;
Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;
Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'articolo 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'Amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo 1 per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Con decreto del Ministro della difesa, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.